

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario supplente esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29.01.2019 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29.01.2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 29.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 96

OGGETTO: Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione di alcuni limiti di spesa stabiliti dalla normativa al bilancio di previsione 2019/2021.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore		X
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'attuale quadro normativo impone alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e rilevato che il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che di seguito vengono enunciate nella loro evoluzione:

1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a € 1,6 milioni per il 2014 e a € 2,4 milioni di euro dal 2015.

3) LA LEGGE N. 228/2012

- il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il solo anno 2016. Dal 2017 è ripristinata quindi la possibilità di acquistare mobili e arredi.
- Il limite alle consulenze informatiche (comma 146): le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
- Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a € 14 milioni per il 2014 e a € 21 milioni di euro dal 2015.

6) Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017)

L'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio; Per l'anno 2019 non sono ancora uscite le normative in materia.

Per l'anno 2019 tale possibilità non viene ipotizzata in quanto l'amministrazione comunale ha intenzione di approvare il Bilancio di Previsione 2019- 2021 dopo il 31 dicembre 2018

Rilevato che in merito all'applicazione di alcuni limiti di spesa sopra citati, la Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le di-

sposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spese in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali;

Considerato che per quanto riguarda le spese di formazione e di missione del con determina di Segreteria n. 112 del 20/12/2013 è stato preso atto che nel conteggio precedente erano stati commessi degli errori e che l'importo corretto del costo delle missioni nel 2009 è stato di euro 3.714,61 e che quindi la cifra da considerare come limite (50%) era di euro 1.857,30 e che con la deliberazione di Giunta n. 72 del 23/12/2016 con la quale citando la deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 della Corte dei Conti – Sezione autonomie, è stato aumentato l'importo di euro 500,00 per questa tipologia di spesa e diminuito per la stessa cifra l'importo per le attività di formazione.

Considerato che l'ente è intervenuto a variare le previsioni delle spese di formazione e di missione del personale, ai sensi della deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 della Corte dei Conti – Sezione autonomie, e considerato che la normativa permette agli Enti che approvano il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio di non applicare i limiti di spesa inerenti la formazione del personale mentre vengono confermati i limiti relativi alle spese di missione, in via cautelare si confermano per il Bilancio 2019-2021 i limiti imposti dalla normativa per entrambe le voci di spesa;

Preso atto che l'articolo 6 comma 3 del D.l. 78/2010 prevede il taglio del 10% dei componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo e che tale norma è stata prorogata dall'art. 13 c. 1 del D.l. 244/2016 fino al 31/12/2017. Nella legge di bilancio 2018 n. 205/2017 non viene reiterata la disposizione introdotta dall'art. 6 del dl 78/2010 che prevedeva la riduzione dei compensi spettanti a tutti «i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo», compreso quindi i compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione dell'ente locale.

Considerato che il nostro Ente ha intenzione di approvare il bilancio di Previsione 2019-2021 dopo il 31/12/2018;

Preso atto inoltre che dai dati provvisori risulta che venga rispettato il saldo del pareggio di Bilancio anche nel 2018,

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite dalle normative sopra riportate e dai dati risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009 e 2011 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2019 e seguenti:

	Spesa relativa al periodo indicato dalla normativa	Taglio	Limite massimo ANNI 2019-2021
Indennità ai componenti della Giunta	Conferma del limite indicato nella delibera n° 17 del 04/09/2014		
Gettone di presenza ai consiglieri comunali per singola seduta	Conferma del limite indicato nella delibera n° 17 del 04/09/2014		
Spese per studi e consulenze (art. 6, c.7)	I limiti sono stati analizzati e calcolati nel paragrafo a loro dedicato all'interno del D.U.P.		

Spese di rappresentanza (art. 6, c. 8)	€ 1.479,64	-80%	295,92
Pubblicità (art. 6, c. 8)	-	-80%	0,00
Convegni e relazioni pubbliche (art. 6 c. 8)	-	-80%	0,00
Sponsorizzazioni (art. 6, c. 9)	-	-100%	0,00
Formazione (art. 6, c. 13)	€ 3.483,00	-50%	€ 1.241,00 (1741-500,00)
Spese di missione (art. 6, c. 12) escluse quelle effettuate per motivi ispettivi	€ 3.714,61	-50%	€ 2.357,00 (1857+500)
Spese autovetture – dal 2011 il Comune possiede esclusivamente una autovettura per il servizio di Polizia Locale e una autovettura per il servizio di Protezione civile.	Limite indicato e analizzato nella delibera G.M. n° 94 del 09/10/2018		
	Media anni 2010-2011	Taglio	Limite massimo anno 2019
Acquisto di mobili e arredi Escluso quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi per l'infanzia e quelli funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla conduzione degli immobili.	18.071.41	-80%	Limite disapplicato dal 2017

		Limite Normativo	Limite massimo anno 2019
Spese di consulenza informatica		Divieto	0,00

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del T.U., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1 . Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2 . Di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione degli anni 2019-2021 ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dalla normativa e desunti dalla tabella sviluppata nella premessa.
- 3 . Di prendere atto che nello schema di Bilancio 2019 - 2021 i limiti indicati dalla tabella sviluppata nella premessa sono stati rispettati.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.